



Comune di Cascina

ALL. A)

COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MUSIGLIANO

CONVENZIONE CON ASD ARCI GARZELLA

REP. _____

Con la presente scrittura privata,

FRA

COMUNE DI CASCINA, con sede in Corso Matteotti, 90, C.F. e Partita Iva n. 00124310509, nella persona del Dott. Alessandro Corucci nato a Pisa il 03/07/1967, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile EQ della Macrostruttura 3 “Servizi Educativi e Socio Culturali”, giusto Provvedimento del Sindaco n. 66 del 30/12/2024 – nel corpo dell’atto denominato **COMUNE**;

E

ASD ARCI GARZELLA con sede a _____ Via _____ C.F. _____, riconosciuta dal CONI quale Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi del _____, e iscritta con il codice _____ nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente – nel corpo dell’atto denominata **SOCIETA’**;

PREMESSO CHE

- con Determina n. _____, ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 21/2015 e ss.mm.ii., è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni/Società Sportive senza fini di lucro del territorio interessate ad acquisire in gestione il campo sportivo comunale di Musigliano, nel corpo dell’atto denominato “**IMPIANTO**”;
- alla Dott.ssa Laura Barletta, Responsabile del Servizio Cultura e Sport della Macrostruttura 3, individuata come RUP della procedura, sono demandate le competenze e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- con Determine n. _____ e n. _____, è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione alla gara, pervenute da _____ e da _____;
- è stata consultata la pagina web della Banca d’Italia <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/index.html> (oppure dell’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>) secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con Delibera n. 606 del 19/12/2023 ed è stata verificata positivamente sia l’abilitazione della Società ... al rilascio delle fidejussioni emesse a garanzia della presente Convenzione, sia la veridicità e autenticità delle predette polizze;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito dalla L. 21/02/2014 n. 9, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1.1** Oggetto della presente Convenzione è la concessione in gestione dell'Impianto alla Società, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e tenuto conto dell'offerta di gara.
- 1.2** L'Impianto viene concesso in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, accertato di comune accordo fra le parti tramite la sottoscrizione di un Verbale di consegna.
- 1.3** La Società si rende unica responsabile, verso il Comune, dell'uso e della gestione dell'Impianto.
- 1.4** La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina il **31/07/2028**. Non può essere oggetto di proroga.
- 1.5** Alla scadenza della Convenzione, l'Impianto torna nella piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in uno stato di corretta conservazione, accertato di comune accordo fra le parti tramite la sottoscrizione di un Verbale di riconsegna.

ART. 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO

- 2.1** L'Impianto è rappresentato nella planimetria in **all. 1**).
L'Impianto è ubicato a Cascina in via _____ ed è identificato al Catasto Fabbricati, Ufficio Provinciale di Pisa, nel Foglio ___ Particelle _____ (escluso ___).
- 2.2** Per tutte le aree oggetto della presente Convenzione, la Società è tenuta a collaborare con l'Amministrazione per consentire la corretta individuazione catastale dei beni secondo la funzione urbanistica dell'area.

ART. 3 – BENI ED ATTREZZATURE A CORREDO DELL'IMPIANTO

- 3.1** L'Impianto è corredato dai beni e dalle attrezzature in **all. 2**).
- 3.2** I beni e le attrezzature a corredo dell'Impianto devono essere resi disponibili, dalla Società, a tutti i Soggetti autorizzati all'uso dello stesso..
- 3.3** Verso il Comune, unica responsabile dei beni e delle attrezzature a corredo dell'Impianto è la Società.
- 3.4** La Società può aumentare, di sua iniziativa, la dotazione dei beni e delle attrezzature dell'Impianto, senza tuttavia nulla pretendere dal Comune a titolo di rimborso.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE

- 4.1** Il Comune riconosce alla Società un corrispettivo annuo di gestione pari ad € 7.930,00 al lordo dell'IVA di legge.
- 4.2** Il corrispettivo di gestione viene erogato annualmente come segue:
- prima rata di € 5.551,00 compresa IVA di legge (pari al 70% del totale), entro il mese di Gennaio di ogni anno di gestione (fatta eccezione per l'anno 2025: erogazione entro il mese successivo alla sottoscrizione della Convenzione);
 - seconda rata di € 2.379,00 compresa IVA di legge (pari al 30% del totale), entro il mese di Dicembre (fatta eccezione per l'ultimo anno di gestione: erogazione entro il mese successivo alla scadenza);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4.3 La Società, nel mese di Dicembre di ogni anno, è tenuta a presentare al Comune una relazione recante l'andamento della gestione dell'Impianto recante:

- lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione proposti in sede di gara;
- lo stato manutentivo dell'Impianto;
- ogni altra comunicazione ritenuta utile ed inerente la gestione dell'Impianto.

4.4 Ferma restando l'attribuzione, in capo alla Società, del rischio operativo, in conformità con le previsioni generali in materia di concessioni, il corrispettivo di gestione potrà costituire oggetto di revisione laddove l'equilibrio economico e finanziario della concessione risulti alterato da fatti e circostanze sopravvenuti non prevedibili e non imputabili al concessionario. La revisione può essere richiesta dal concessionario laddove tali circostanze sopravvenute determinino uno squilibrio in suo danno e può essere altresì richiesta dal concedente, laddove le medesime circostanze determinino uno squilibrio a vantaggio del concessionario - ad esempio per la sopravvenuta erogazione di contributi pubblici - i quali squilibri oltrepassino, nell'uno e nell'altro caso, i limiti propri del rischio operativo sopra richiamato. Con riferimento ad eventuali contributi straordinari pubblici, grava sul concessionario l'obbligo di comunicare al concedente l'ammontare degli stessi, al fine di consentirgli la rimodulazione del corrispettivo dalla prima annualità utile.

ART. 5 – CANONE D'USO DELL'IMPIANTO

5.1 La Società eroga annualmente al Comune il canone d'uso dell'Impianto offerto in sede di gara, pari ad € 610,00 al lordo dell'IVA di legge.

5.2 Il canone d'uso viene erogato dalla Società, annualmente, come segue:

- prima rata di € 427,00 compresa IVA di legge (pari al 70% del totale), entro il mese di Gennaio (fatta eccezione per l'anno 2025: erogazione entro il mese successivo alla sottoscrizione della Convenzione);
- seconda rata di € 183,00 compresa IVA di legge (pari al 30% del totale), entro il mese di Dicembre (fatta eccezione per l'ultimo anno di gestione: erogazione entro il mese successivo alla scadenza).

ART. 6 – DESTINAZIONE E CRITERI D'USO DELL'IMPIANTO

6.1 L'Impianto è prioritariamente destinato all'attività sportiva del Calcio. Ogni uso dello stesso per attività diverse da quella calcistica, deve preventivamente essere autorizzato dal Comune.

6.2 La Società effettua il servizio di gestione dell'Impianto dotandosi delle necessarie autorizzazioni, licenze e permessi e adotta modalità operative volte al rispetto della persona e dell'ambiente.

6.3 In orario scolastico, l'Impianto è riservato gratuitamente alle Scuole del territorio eventualmente interessate ad utilizzarlo, sulla base del calendario presentato alla Società.

6.4 L'uso dell'Impianto è gratuito per le iniziative promosse dal Comune.

6.5 L'Impianto, per la sua stessa natura di bene pubblico, non è riservato all'uso esclusivo della Società. La stessa è tenuta a dividerlo con gli altri Soggetti sportivi eventualmente interessati all'uso: a tal fine, la Società valuta le richieste ricevute prima dell'inizio di ogni anno sportivo, riservandosi una percentuale massima di occupazione pari al 70% delle ore settimanali fruibili ai fini delle attività sportive. L'uso dell'Impianto da parte dei Soggetti terzi autorizzati, avviene a fronte del pagamento delle tariffe approvate annualmente dal Comune e riscosse direttamente dalla Società. La Società assicura, con mezzi idonei, adeguata pubblicità delle tariffe d'uso dell'Impianto. I Soggetti terzi interessati all'uso dell'Impianto devono essere, prioritariamente, Associazioni sportive del territorio cascinese. In seconda istanza, la Società può concederne l'uso ad Associazioni interessate non aventi sede a Cascina, previa

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

autorizzazione da parte del Comune. Nel caso di assenza di richieste d'uso dell'Impianto da parte di Soggetti terzi, la Società presenta al Comune una dichiarazione che attesta l'assenza di tale interesse, resa a cura e a firma del Presidente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

6.6 La Società garantisce, ai fini delle attività sportive praticate nell'Impianto, l'impiego di istruttori sportivi professionalmente qualificati. Di tale obbligo, unica responsabile verso il Comune è la Società stessa.

6.7 La Società garantisce giornalmente l'apertura, la chiusura e la custodia dell'Impianto, senza sospensioni od interruzioni se non per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate all'Ente. Nessun compenso o indennità spetta alla Società, da parte del Comune, per i mancati introiti eventualmente derivanti dai giorni di chiusura.

ART. 7 – REGOLAMENTO E CALENDARIO D'USO DELL'IMPIANTO

7.1 La Società comunica all'Ente, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, per la sua preventiva autorizzazione, il Calendario d'uso dell'Impianto.

7.2 La Società assicura, con mezzi idonei, adeguata pubblicità del Regolamento e del Calendario d'uso dell'Impianto.

ART. 8 – PROGETTO GESTIONALE DELL'IMPIANTO – PROGETTI SPORTIVI (all. 3)

8.1 La Società garantisce la realizzazione dei progetti sportivi proposti in sede di gara, per tutta la durata della presente Convenzione.

8.2 La Società assicura, con mezzi idonei, adeguata pubblicità dei progetti sportivi, per garantirne la massima partecipazione da parte della collettività.

8.3 La Società comunica all'Ente l'eventuale assenza di iscrizioni ai progetti sportivi e dunque l'impossibilità di attuarli, tramite una dichiarazione resa dal Presidente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ART. 9 – PROGETTO TECNICO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO (all. 4)

9.1 Gli interventi di riqualificazione dell'Impianto proposti in sede di gara, sono a totale cura e spese della Società. Nessuna proroga, nella realizzazione dei lavori, può essere prevista, se non per cause di forza maggiore comunicate e condivise con l'Ente.

9.2 La Società predispose e presenta all'Ente tutti gli elaborati tecnici necessari, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, per l'approvazione dei progetti propedeutici alla realizzazione degli interventi.

9.3 La Società realizza gli interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, per il tramite di Ditte munite dei requisiti di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

9.4 Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, è a carico del committente dei lavori da realizzare il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi interferenze) così come l'eventuale nomina di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) /CSE (Coordinatore Sicurezza Esecuzione) per la redazione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento).

9.5 All'esito di ogni intervento proposto nell'ambito del generale progetto di riqualificazione, la Società:

- fornisce al Comune le certificazioni e tutta la documentazione prevista dall'ordinamento in relazione alla natura degli interventi stessi, comprovante la corretta esecuzione;

- si occupa del relativo collaudo, così come previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 – CAUZIONE A GARANZIA DEL PROGETTO TECNICO DI RIQUALIFICAZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

10.1 A garanzia dell'esatta realizzazione del progetto tecnico di riqualificazione dell'Impianto, la Società ha presentato una cauzione pari a ..., mediante polizza fidejussoria n. ... rilasciata da ... in data ... (**all. a**).

10.2 La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

10.3 Lo svincolo della cauzione avviene dopo il collaudo, a cura e spese della Società, di tutti gli interventi realizzati ed all'esito del successivo controllo da parte dell'Ente.

10.4 Qualora la Società non adempia all'esatta e puntuale realizzazione degli interventi oggetto del progetto tecnico di riqualificazione dell'Impianto, il Comune invia contestazione scritta con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute condivisibili, ovvero in mancanza delle stesse entro il termine assegnato, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione di cui al presente articolo, per la somma ritenuta congrua. La Società, in tal caso, nel termine di 30 (trenta) gg. reintegra obbligatoriamente la cauzione.

10.5 E' fatta salva la possibilità da parte del Comune, nel caso in cui la Società non adempia all'esatta e puntuale realizzazione degli interventi oggetto del progetto tecnico di riqualificazione dell'Impianto, di risolvere la Convenzione e di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 – UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE DELL'IMPIANTO

11.1 Le utenze dell'Impianto sono a carico della Società.

11.2 La manutenzione ordinaria dell'Impianto e dei beni ed attrezzature a suo corredo è in carico alla Società, che provvede nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia (Testo Unico dell'Edilizia - DPR n. 380/2001 e L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii.), con periodica continuità temporale, al fine di preservarne l'agibilità e il decoro e garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

11.3 Fra gli interventi di ordinaria manutenzione si annoverano:

- l'imbiancatura delle pareti;
- la pulizia e l'igienizzazione periodica;
- la riparazione/sostituzione di rubinetti, docce, flessibili, galleggianti, sanitari;
- la pulizia periodica dei filtri e la sostituzione del materiale di filtrazione danneggiato;
- la riparazione degli infissi e delle porte a seguito del normale uso o di atti vandalici (compresa la sostituzione di vetri, maniglie, serrature, cerniere, ecc.);
- il mantenimento degli impianti di illuminazione e di illuminazione di emergenza, comprese le verifiche semestrali obbligatorie da riportare nel registro antincendio; il registro antincendio deve essere aggiornato dalla Società in occasione di ogni manutenzione di ogni verifica periodica obbligatoria;
- il mantenimento e il controllo periodico dei dispositivi salvavita (defibrillatore, impianto antincendio ecc...).

Tale elenco è solo indicativo e non esaustivo degli interventi di manutenzione ordinaria spettanti alla Società: per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda alla normativa vigente in materia.

11.4 Ogni intervento di manutenzione sull'Impianto viene effettuato dalla Società nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di Opere Pubbliche, mediante affidamento a Ditta provvista dei requisiti indicati nell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii.

11.5 La Società provvede alle obbligazioni che seguono:

- annualmente, in occasione della relazione di gestione, comunica all'Ente il piano delle manutenzioni ordinarie per l'anno successivo;
- aggiorna il registro delle verifiche periodiche effettuate sull'Impianto, fornendolo al Comune a sua richiesta;
- verifica periodicamente gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001), fornendo la relativa documentazione al Comune a sua richiesta;
- si occupa degli adempimenti connessi agli impianti tecnico-sanitari (D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013), fornendo gli atti al Comune a sua richiesta.

11.6 Sono a carico della Società le manutenzioni ordinarie inerenti l'impianto antincendio e le centrali di rilevazione fumi.

11.7 E' a carico della Società la manutenzione ordinaria dell'impianto termico, comprensiva delle verifiche periodiche secondo la vigente normativa (manutenzione ordinaria centrale termica e prova dei fumi).

ART. 12 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL'IMPIANTO

12.1 Le manutenzioni straordinarie dell'Impianto sono a carico del Comune.

12.2 Il Comune si riserva la facoltà di rendere inaccessibile l'Impianto, in tutto o in parte, per lo svolgimento delle manutenzioni straordinarie, dandone comunicazione alla Società con congruo preavviso, senza che la stessa possa pretendere alcun risarcimento in merito.

ART. 13 – MISURE DI SICUREZZA NELL'IMPIANTO

13.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e ss.mm.ii., la Società adotta tutte le misure necessarie in materia di sicurezza nell'Impianto, con particolare riferimento:

- alla dotazione di defibrillatore automatico (Rif.: Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013, Legge del 4/08/2021 n. 116 e ss.mm.ii.), cassetta di pronto soccorso, estintori, idranti etc...effettuando la loro continuativa verifica e manutenzione;
- alla dotazione del piano di evacuazione, installando appositi e chiari schemi planimetrici e segnaletica;
- alla dotazione del personale idoneo e addetto al servizio di prevenzione e protezione, costituito da: R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), addetto antincendio, addetto al pronto soccorso, addetto al defibrillatore, comunicando all'Ente i nominativi e aggiornandolo in ordine ad ogni successiva variazione.

13.2 A fronte dell'elusione di tali obblighi, il Comune si avvale della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE PER RISCHI CONNESSI ALL'USO DELL'IMPIANTO

14.1 La Società risponde verso il Comune per eventuali danni arrecati all'Impianto e/o ai suoi beni/attrezzature, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle parti danneggiate.

14.2 A garanzia dei rischi connessi all'uso dell'Impianto, la Società ha presentato al Comune copia delle seguenti polizze stipulate con Compagnia di primaria importanza in possesso dei requisiti previsti dall'art.106 del D.Lgs 385/93 **(all. b):**

- polizza assicurativa n. ... del ...stipulata con ... per la responsabilità civile verso terzi - R.C.T. (massimale di € 3.000.000,00) e *(se necessaria)* per la responsabilità verso prestatori di lavoro - R.C.O. (massimale di almeno € 3.000.000,00);

- (se necessaria) polizza assicurativa n. ... del ... stipulata con ... per il rischio locativo, con massimale di € 500.000,00.

14.3 Le polizze indicate riportano specifica clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso scritto al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R o P.E.C., del mancato pagamento dei premi.

14.4 L'esistenza delle polizze non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo scopo di fornire ulteriori garanzie.

14.5 Per tutta la durata della Convenzione, non possono aver luogo diminuzioni delle somme assicurate, storno o disdetta senza il consenso del Comune e copia dell'attestazione di pagamento dei premi deve essere inoltrata annualmente al Comune.

14.6 Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del gestore, ove l'evento dannoso sia conseguenza di suoi inadempimenti/responsabilità agli impegni assunti con la presente Convenzione.

14.7 L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Comune si riserva di dichiarare la decadenza immediata della Concessione, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

14.8 L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte della Società non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune.

ART. 15 - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI

15.1 La Società si occupa della pubblicità cartellonistica, fissa e mobile, eventualmente presente nell'Impianto. A tal fine:

- stipula in proprio i relativi contratti, esonerando da ogni responsabilità il Comune;
- provvede ed è responsabile in via esclusiva della corretta installazione, del collaudo e della manutenzione di tutti i tipi di supporto dei pannelli pubblicitari;
- ha a suo carico le richieste di autorizzazioni ed il pagamento delle imposte previste per l'installazione di pubblicità nelle forme previste.

15.2 I proventi della gestione della pubblicità sono introitati direttamente dalla Società, che si fa carico degli oneri:

- per il pagamento di ogni tassa o imposta, in conformità al vigente Regolamento Comunale;
- per l'acquisizione di ogni prescritta autorizzazione;
- per la rimozione, alla scadenza della Convenzione, di tutti i cartelloni pubblicitari collocati nell'Impianto sportivo, nonché per il ripristino dello stato manutentivo delle superfici occupate con cartelli o scritte pubblicitarie.

ART. 16 - ATTIVITÀ DI MERCHANDISING

16.1 La Società può effettuare attività di merchandising del materiale tecnico, sportivo o comunque correlato alle attività praticate nell'Impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie e nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

16.2 Le autorizzazioni per l'attività di merchandising hanno validità corrispondente alla durata della Convenzione.

ART. 17 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

17.1 E' fatto divieto alla Società di sub-concedere ad altri Soggetti la gestione dell'Impianto, con la sola eccezione di quanto indicato nel successivo comma 2.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

17.2 E' facoltà della Società sub-concedere a Soggetti terzi, previa autorizzazione dell'Ente, la gestione delle attività accessorie.

17.3 A fronte dell'elusione del divieto di cui al comma 1., il Comune si avvale della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 18 - TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA'

18.1 Ai sensi dell'art. 2498 del Codice Civile, è fatto salvo il prosieguo del rapporto convenzionale nel caso di trasformazione della Società.

18.2 Nel caso di perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, il Comune ha la facoltà di recedere dal rapporto e dunque di dichiarare risolta la Convenzione.

ART. 19 – PENALITA' E CAUZIONE A GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI CONVENZIONALI

19.1 Si qualificano come inadempimenti convenzionali i fatti, gli atti e i comportamenti, non causati da situazioni imprevedibili, che determinano il mancato rispetto dei termini, modi o luoghi concordati per l'esecuzione delle proprie obbligazioni.

19.2 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi convenzionali (esclusi quelli relativi alla realizzazione del progetto tecnico di riqualificazione, già garantiti da specifica cauzione), la Società ha presentato una cauzione pari ad € ... mediante polizza fidejussoria n. ... rilasciata da ... in data ... (**all. c**).

19.3 Detta garanzia ha validità temporale pari alla concessione, fino a completo soddisfacimento degli obblighi convenzionali. Allo scadere della Convenzione, la garanzia sarà svincolata dal Comune.

19.4 La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

19.5 All'eventuale verificarsi di inadempimenti convenzionali, il Comune invia contestazione scritta alla Società con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute condivisibili, ovvero in mancanza delle stesse entro il termine assegnato, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penalità che seguono, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni arrecati, incamerando in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) gg. deve essere reintegrata dalla Società, pena la risoluzione anticipata del rapporto convenzionale:

- incuria nella custodia dei beni/attrezzature a corredo degli Impianti, da cui derivi la loro pericolosità per i Soggetti utilizzatori e/o il loro degrado: penalità corrispondente al valore del bene interessato;
- mancato pagamento del canone d'uso degli Impianti: penalità pari al canone non pagato;
- applicazione, da parte della Società ai soggetti terzi utilizzatori, di tariffe d'uso degli Impianti maggiorate rispetto a quelle approvate dal Comune: penalità corrispondente alla differenza fra la tariffa applicata e quella in vigore;
- manutenzioni ordinarie carenti o assenti: penalità corrispondente al valore della manutenzione di interesse;
- mancato pagamento delle utenze: penalità corrispondente al costo dell'utenza non pagata;
- ogni altro inadempimento rilevato dal Comune, derivante dal mancato rispetto delle norme convenzionali: penalità quantificata dai competenti Uffici comunali.

ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

20.1 Il Comune si avvale della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione e di esperire azioni per il risarcimento danni, nei casi di grave inadempimento da parte della Società. Fra i casi di grave inadempimento si annoverano:

- violazioni o inosservanze della Convenzione o delle norme, prescrizioni o provvedimenti che mettano in pericolo la funzionalità dell’Impianto e la sicurezza degli utenti, dei collaboratori o dei fruitori a qualunque titolo;
- utilizzo dell’Impianto per finalità difformi da quelle consentite dalla presente Convenzione;
- mancata o parziale realizzazione del progetto di riqualificazione dell’Impianto;
- mancata o parziale realizzazione dei progetti sportivi, in assenza della prevista autodichiarazione resa dal Presidente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- mancata applicazione dell’art. 6.5 (condivisione dell’uso dell’Impianto con Soggetti terzi richiedenti);
- sub-concessione della gestione;
- incapacità sopravvenuta, da parte della Società, di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancato reintegro delle cauzioni prestate a garanzia delle obbligazioni convenzionali;
- mancato pagamento dei premi assicurativi.

20.2 Il Comune si avvale della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione e di esperire azioni per il risarcimento danni al verificarsi di tutte le altre cause previste dalla Convenzione stessa ed al verificarsi di ogni altro grave inadempimento compiuto dalla Società.

20.3 Al verificarsi di un grave inadempimento da parte della Società, il Comune assegna un termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni entro cui la stessa può rimuovere la causa di risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni in merito. Se la Società non rimuove dette cause o non giustifica il proprio inadempimento con adeguate e ammissibili motivazioni, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

20.4 E’ facoltà del Comune, a prescindere da qualunque inadempimento della Società, procedere alla revoca della Convenzione per i seguenti motivi:

- a) rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) gravi motivi di ordine pubblico;
- c) venir meno della fiducia nei confronti della Società al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell’Impianto.

ART. 21 - CONTROLLI

21.1 Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d’uso dell’Impianto e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

21.2 La Società è tenuta ad agevolare i controlli del Comune, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti in relazione alle contestazioni ed ai rilievi formulati.

ART. 22 - VALORE AI FINI FISCALI

Il valore della presente Convenzione, ai soli fini fiscali, viene stabilito in complessivi € ...

ART. 23 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo dal 1° Gennaio 2025 alla data della firma della presente Convenzione, i reciproci obblighi derivanti dalla gestione dell’Impianto sono stati regolarmente adempiuti sulla base dei precedenti atti, e nulla hanno a pretendere.

ART. 24 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

24.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- **All. 1)** Planimetria dell’Impianto;
- **All. 2)** Elenco dei beni e delle attrezzature a corredo dell’Impianto;
- **All. a)** cauzione a garanzia della corretta esecuzione del progetto di riqualificazione;
- **All. b)** polizze per rischi connessi all’uso dell’Impianto;
- **All. c)** la cauzione a garanzia delle altre obbligazioni convenzionali;

24.2 Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati:

- **All. 3)** Progetto gestionale dell’Impianto, offerto in sede di gara, acquisito al protocollo generale del Comune con il n. ...;
- **All. 4)** Progetto tecnico di riqualificazione dell’Impianto, offerto in sede di gara, acquisito al protocollo generale del Comune con il n. ...

ART. 25 - REGIME FISCALE

Il presente atto, esente bollo, ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella “B” allegata al D.P.R. N. 642/1972 e ss.mm.ii., in quanto stipulato con società dilettantistica riconosciuta dal CONI, è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi art. 5 comma 2 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito dalla Legge 21/02/2014 n. 9, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs n. 82/2005,

con apposizione della marca temporale.

Si dà atto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) dello stesso Codice.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti approvano espressamente tutte le clausole contenute nella presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CASCINA – Responsabile EQ della Macrostruttura 3 “Servizi Educativi e Socio Culturali” – **Dott. Alessandro Corucci**

SOCIETA’ _____ – Presidente - Legale Rappresentante – **Sig.** _____



Comune di Cascina

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MUSIGLIANO – RELAZIONE FINALE DEL RUP SULLA GARA INDETTA CON DETERMINA N. 589/2025

Considerati gli esiti della Commissione (verbali agli atti dell'Ufficio Sport) e gli approfondimenti svolti dall'Ufficio Sport e coordinati dalla sottoscritta nel suo ruolo di RUP, analizzando attentamente sia la documentazione inoltrata dai partecipanti alla gara sia la Riforma dello Sport (D.L.gs. 28/02/2021 n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 29/08/2023 n. 120), si indicano di seguito le previste conclusioni istruttorie ai fini del prosieguo della procedura:

Hanno partecipato alla gara due Associazioni: G.S. S. Sisto al Pino e ASD ARCI Garzella.

1) ASD S. Sisto al Pino (istanza prot. 23854/2025):

- L'Avviso Pubblico approvato con Determina n. 589/2025, al suo art. 6, riservava la partecipazione alle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni sportive nazionali. L'Associazione, all'atto della partecipazione all'Avviso Pubblico, non era affiliata ad alcuna Federazione sportiva, né al Registro nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per il tramite di un Patronato e non, come stabilito dal Regolamento del RASD, per il tramite della Federazione di appartenenza, in data 24/06/2025 era stata fatta richiesta di iscrizione al RASD, ma a tale richiesta non corrisponde alcun certificato di iscrizione avendo il RASD, per sua normativa interna, un totale di 45 gg. di tempo per esprimersi in merito:

La Riforma dello sport, al suo art. 2 punto 1. lett. a), definisce *"Associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva ... iscritto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 28.02.2021 n. 39, che svolge senza scopo di lucro l'attività sportiva ..."*;

- L'Associazione, all'atto della partecipazione, non esercitava alcuna attività sportiva; nell'Istanza di partecipazione sono stati dichiarati 0 (zero) tesserati.. Inoltre, lo Statuto del 2018 allegato all'Istanza di partecipazione non è stato aggiornato ai fini della partecipazione.

La Riforma dello sport, al suo art. 7 co. 1 lett. b) stabilisce che, nello Statuto, debba essere espressamente previsto *"l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ..."* e nel suo art. 7 punto 1. quater stabilisce che *"la mancata conformità dello Statuto ai criteri di cui al co. 1 ... rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche"*.

Mancano a mio avviso, per le motivazioni sopra indicate, gli elementi essenziali per ammettere l'Associazione al prosieguo della procedura.

2) ASD ARCI Garzella (istanza prot. 23853/2025):

L'Associazione, al momento della partecipazione all'Avviso pubblico, presentava tutti gli elementi utili e necessari alla valutazione dell'Istanza e tali elementi erano in linea con la Riforma dello sport: affiliazione a Federazione sportiva, Statuto aggiornato, iscrizione nel RASD, esercizio in via stabile e principale di attività sportiva.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'Associazione ha proposto di eseguire interventi sull'Impianto sportivo utili all'adeguamento dell'illuminazione con impianto a LED (intervento da svolgere a step, di anno in anno, per un tempo complessivamente richiesto di 8 anni di convenzionamento) e all'installazione di telecamere per la sicurezza (intervento realizzabile in apertura della stagione sportiva 2025/26), per un costo totale di circa 30.000,00 Euro coperto da sponsorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra indicato, si propone l'aggiudicazione della gara all'ASD Arci Garzella, per un tempo massimo di 3 anni sportivi a partire dal prossimo 2025/26 e fino all'anno sportivo 2027/28, con scadenza 31/07/2028. Tale durata della Convenzione è ritenuta adeguata all'entità degli interventi proposti ed è stata proposta con lettera del RUP (PEC prot. 29492/2025) ed accettata dall'Associazione stessa con PEC prot. 29598/2025.

Cascina, 14/08/2025

Il RUP
D.ssa Laura Baratta

